

Bari, 13 Ottobre 2016

## **AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI BARI, BAT E PROVINCIA**

### **ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI BARI**

#### **OGGETTO: OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

Spett.li Dirigenti Scolastici, l'applicazione della legge 107, con tutte le novità normative e organizzative che ha comportato, pone sia gli Istituti scolastici che le organizzazioni sindacali nella condizione di rafforzare la collaborazione reciproca. In particolare, varie situazioni create a causa della flessibilità di alcuni commi della legge necessitano di uno sforzo interpretativo comune, che tenda all'efficacia e all'efficienza del funzionamento delle singole scuole, nell'interesse dei lavoratori e degli alunni.

Uno dei nodi problematici dell'anno scolastico in corso riguarda la gestione dell'organico dell'autonomia (comma 5 dell'articolo unico L. 107/2015). Evidenziamo alcune problematiche che ci vengono frequentemente sottoposte:

#### **1) Criteri di assegnazione docenti dei docenti alle classi e ai posti di potenziamento**

Come è noto, l'assegnazione dei docenti alle classi (o ai posti di potenziamento) segue il seguente iter (d.lgs. 297/94): il Consiglio di Circolo o d'Istituto indica i criteri generali, il Collegio dei Docenti formula proposte tenendo conto dei criteri generali, la contrattazione integrativa (art. 6 comma 2 lettera h CCNL) si occupa della modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa. Pertanto, **in un momento storico in cui si vogliono accentrare sul Dirigente Scolastico tutti gli oneri e le responsabilità, è importante sollecitare ciascun organo collegiale ad esercitare le sue prerogative**, in modo che le scelte operate siano il risultato di un processo partecipativo (come più volte sottolineato dalla 107 stessa). Inoltre, riteniamo fondamentale che le **RSU** si facciano tramite fra Dirigente e lavoratori, in modo da agevolare, attraverso la contrattazione, l'esperimento di soluzioni condivise.

**Ci giungono numerose segnalazioni, al contrario, di assegnazioni dei docenti affatto motivate da criteri condivisi e, dunque, non avallate dal collegio.** Sottolineiamo, inoltre, come i posti di potenziamento non debbano necessariamente essere assegnati agli ultimi docenti arrivati e come

*Ezio Falco*  
*Franco D'Ambrà*  
FLC Cgil

*Domenico Maiorano*  
*Francesco Basile*  
Cisl Scuola

*Carlo Callea*  
*Uil Scuola*

*Vito Lozito*  
*Snals Confasal*

possano essere “distribuiti” fra i vari docenti della disciplina, in modo da consentire a ciascuno di lavorare su cattedra e di svolgere alcune ore di potenziamento dell'offerta. Ciò in linea con la legge 107 e, fra le altre, con la nota MIUR 2609 del 22 luglio 2016 e con successive note MIUR e USR: *“Giova ricordare che i docenti così individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”*.

## 2) Assegnazione dei docenti ai plessi

Ci risulta che in alcuni Istituti, indipendentemente dal codice meccanografico della sede attribuita al docente in mobilità o in assegnazione/utilizzazione, si sia verificato lo **spostamento dei docenti su plessi non pertinenti** e, addirittura, su classi di concorso diverse da quelle oggetto del movimento. Evidenziamo che la gestione da parte del Dirigente dell'organico dell'autonomia non può contravenire alle decisioni ed alle operazioni svolte dagli Uffici Scolastici territoriali, che vanno puntualmente rispettate, evitando soluzioni suscettibili di stravolgere gli effetti delle procedure di mobilità.

## 3) Mansioni dell'organico dell'autonomia

Il comma 68 della legge 107 spiega che *“l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni”* e, al comma 85, consente anche che i docenti dell'organico dell'autonomia **possano** effettuare supplenze temporanee fino a dieci giorni. Pertanto, l'organico dell'Istituto non può essere utilizzato per supplenze oltre i 10 gg., visto che **le assenze più lunghe vanno coperte, come ogni anno, dai docenti supplenti inseriti nelle graduatorie d'Istituto**. Ciò ad evidenziare che le attività dell'organico dell'autonomia, e del potenziamento in particolare, non si sostanziano nella sostituzione per le supplenze, che possono costituire solo una parte delle ore che un docente in organico svolge, come peraltro precisato dal MIUR. Al contempo, preme sottolineare come le ore di potenziamento non possano inglobare, nella secondaria, le ore destinate a corsi di recupero e sportelli pomeridiani, essendo queste ore destinate a tutto l'organico dell'Istituto e retribuite appositamente.

Evidenziamo, infine, che i docenti dell'organico dell'autonomia non possono essere assegnati a gradi di istruzione diversi da quello di titolarità stanti i numerosi problemi che determinerebbe un inquadramento - pure temporaneo - in ruolo differente.

#### **4) Orario di servizio su potenziamento**

Nell'ottica di una equiparazione fra orario di cattedra e orario di potenziamento, vista anche la totale equiparazione fra le due mansioni all'interno dell'organico dell'autonomia, ribadiamo che anche le ore del potenziamento devono essere regolamentate da un orario predeterminato. Non è accettabile, anche a livello contrattuale, che l'orario dei docenti preposti a questa funzione possa essere modificato di volta in volta e secondo le esigenze.

Certi che un auspicabile e proficuo dialogo sia un obiettivo comune e che le nostre puntualizzazioni possano costituire un utile punto di partenza, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Bari, 13 ottobre 2016

*Ezio Falco*  
*Franco D'Ambra*  
FLC Cgil

*Domenico Maiorano*  
*Francesco Basile*  
Cisl Scuola

*Carlo Callea*  
Uil Scuola

*Vito Lozito*  
Snals Confasal